



EIDGENÖSSISCHES VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT
OFFICE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE

Eidg. Meliorationsamt
Service fédéral des améliorations foncières

3003 BERN, den
BERNE, le

22 dicembre 1992

Agli Uffici cantonali
preposti alle migliorie
fondiarie

Ihre Nr.
Votre No

Unsere Nr. 132.8
Notre No kre/vip/zam

Wir bitten dringend, in einem Brief nur einen Gegenstand zu behandeln
und in der Antwort die obenstehende Registratur-Nr. angeben zu wollen.
Ne traiter qu'un seul objet par lettre et rappeler le numéro ci-dessus
dans la réponse.

CIRCOLARE 6/1992

Raggruppamenti terreni, opere geometriche in campo forestale: diritto ai sussidi dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulle foreste

Egregi Signori

Il 1° gennaio 1993 entreranno in vigore la nuova legge e la nuova ordinanza sulle foreste. Quale conseguenza della modifica dell'articolo 38, capoverso 2 della legge sulle foreste, decisa sulla scorta della legge federale del 9 ottobre 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, verrà pertanto soppresso il sussidiamento dei raggruppamenti forestali mediante i crediti forestali della Confederazione

D'intesa con la Direzione federale delle foreste ed in base alle informazioni attualmente in nostro possesso, ci pregiamo fornirvi le seguenti indicazioni concernenti

le modalità in base alle quali d'ora in poi verranno tenute in considerazione le superfici forestali nell'ambito dei raggruppamenti di terreni agricoli.

1. Definizioni

Per quanto concerne il contenuto della presente, valgono le seguenti definizioni:

- a) Foresta:
Sono determinanti l'articolo 2 della legge sulle foreste e l'articolo 1 dell'ordinanza sulle foreste. Sarà eventualmente necessario effettuare una procedura d'accertamento della natura boschiva (art. 10 legge sulle foreste e art. 12 ordinanza sulle foreste)
- b) Raggruppamento forestale:
Riordinamento della proprietà nel bosco privato particellato mediante l'assegnazione di nuove parcelle possibilmente di grandi dimensioni. Per quanto concerne i costi, in questo settore rientrano le opere geometriche (rilevamento, nonché determinazione della superficie e del valore nell'ambito vecchio riparto, nuovo riparto, picchettazione e terminazione, lavori conclusivi), ma sono esclusi i lavori per la costruzione di vie d'accesso.

Conformemente alle informazioni forniteci dalla Direzione federale delle foreste, la riunione dei proprietari in una comunità di gestione che prevede il passaggio dalla proprietà fondiaria particellata individuale allo stato di comproprietà non è considerata un raggruppamento forestale. Simili provvedimenti di riunione potranno venir ulteriormente sussidiati mediante i crediti forestali.

- c) Opere in corso:
Trattasi dei raggruppamenti i quali, prima della fine del 1992, sono stati oggetto di una decisione di massima emanata e pubblicata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica o dal Servizio federale delle bonifiche fondiarie o per i quali sono già stati assegnati sussidi federali (esclusi i sussidi versati soltanto per l'acquisizione delle basi). E' determinante il comprensorio approvato mediante la decisione di massima, nonché gli ampliamenti approvati per iscritto dal nostro Servizio prima della fine del 1992.
- d) Opere nuove:
Trattasi di tutti i raggruppamenti per i quali non valgono le condizioni di cui al punto c, anche nei casi in cui è già stata emanata una cosiddetta decisione preliminare. A tal proposito, gli ampliamenti del comprensorio presentatici dopo il 1° gennaio 1993 vengono considerati opere nuove.

2. Principi

- a) La volontà espressa dal legislatore attraverso la modifica della legge sulle foreste citata precedentemente dev'essere rispettata e non può venir elusa. Essa dev'essere pertanto tenuta in considerazione anche all'atto dell'inserimento di superfici boschive nei raggruppamenti di terreni agricoli che vengono sussidiati dalla Confederazione mediante crediti fondiari. L'articolo 2, capoverso 2 dell'ordinanza sulle bonifiche fondiarie dovrà venir interpretato in modo corrispondente.

- b) L'articolo 38, capoverso 2, lett. e) della legge sulle foreste concerne soltanto l'assegnazione di **aiuti finanziari da parte della Confederazione**. I raggruppamenti forestali potranno ovviamente venir ulteriormente eseguiti a livello cantonale. A tal proposito i Cantoni predisporranno il sussidiamento sulla scorta delle loro basi legali. Non verranno più concessi sussidi federali.

3. Opere in corso

L'entrata in vigore della nuova legge sulle foreste non concerne le opere in corso. Ne consegue che le opere geometriche potranno venir sussidiate anche per le superfici boscate analogamente a quanto è stato il caso finora. Raccomandiamo di eseguire e concludere senza indugio le opere geometriche attualmente in corso al fine di ridurre al minimo la durata del periodo in cui vigerà la regolamentazione transitoria.

4. Nuove opere

In linea di **massima per i lavori nei boschi non potranno più venir assegnati sussidi federali**.

Potranno tuttavia venir concesse delle deroghe per

- siepi (ev. nessun bosco);
- piccoli boschetti ripuali e cespugli ripuali, i quali vengono generalmente assegnati ad un proprietario di diritto pubblico quale parte di una parcella ripuale o unitamente alla parcella agricola confinante;
- piccoli boschetti campestri e isole boscate nei confronti dei quali la distinzione di un perimetro forestale non sussidiabile risulterebbe inopportuna dal profilo tecnico;
- una stretta zona di transizione lungo i confini del bosco, al fine di correggere la proprietà e raddrizzare i confini.

Per il momento non è possibile fornire indicazioni più dettagliate in quanto i criteri esatti potranno venir stabiliti soltanto sulla scorta di singoli casi concreti ed in base alle esperienze acquisite nella prassi.

Sulla scorta delle considerazioni espresse è raccomandabile sospendere i lavori preliminari concernenti opere comprendenti zone boscate di dimensioni rilevanti fintanto che saranno state chiarite quali ripercussioni avrà la modifica della base legale sul caso concreto, come ad esempio la validità della decisione dei proprietari in presenza di nuove condizioni, la distinzione di un comprensorio forestale separato, i costi sussidiabili delle opere geometriche e la possibilità di realizzazione dal profilo tecnico.

Siamo spiacenti che le circostanze ci abbiano costretti ad adottare una simile decisione, in parte anche severa. D'ora in poi non sarà purtroppo più possibile tenere in considerazione

l'aspetto che per decenni ha rivestito una notevole importanza nell'ambito del raggruppamento di terreni, ovverosia l'aspetto forestale. Confidiamo tuttavia nella massima comprensione da parte vostra nei confronti del compito assegnatoci di applicare anche nel settore delle bonifiche fondiarie una disposizione scientemente emanata dal legislatore.

Vogliate gradire, egregi Signori, i nostri distinti saluti.

SERVIZIO FEDERALE DELLE
BONIFICHE FONDIARIE
Il Capo



F. Helbling

Copia:

- Direzione federale delle foreste per informazione ed all'attenzione dei servizi forestali cantonali
- Amministrazione federale delle finanze